

LABEO

RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO

JOVENE - 46 (2000) 3 - NAPOLI

LABEO RASSEGNA DI DIRITTO ROMANO

TERZA SERIE

Comitato scientifico

FRANCO AMARELLI	LUCIO BOVE	FRANCESCO PAOLO CASAVOLA	FILIPPO CÀSSOLA
LUCIO DE GIOVANNI	FRANCESCO DE MARTINO	FEDERICO D'IPPOLITO	LUIGI DI LELLA
SETTIMIO DI SALVO	GENNARO FRANCIOSI	FRANCESCO GUIZZI	LUIGI LABRUNA
	GENEROSO MELILLO	TULLIO SPAGNUOLO VIGORITA	

Comitato di redazione

BRUNELLA BIONDO	GIUSEPPE CAMODECA	GIACOMO DE CRISTOFARO	MARIA R. DE PASCALE
ALBERTO DELL'AGLI	ELIO DOVERE	FRANCESCO FRATTO	FRANCESCA LAMBERTI
FRANCESCO LUCREZI	FELICE MERCOGLIANO	LUCIANO MINIERI	SERGIA ROSSETTI FAVENTO
ANTONIO RUGGIERO	FRANCESCO SALERNO	LAURA SOLIDORO	CLAUDIO ZACCARIA

Direttore

VINCENZO GIUFFRÈ

Redattori

INES DE FALCO MARIO VALENTINO

Labeo Rassegna di diritto romano si pubblica in fascicoli quadrimestrali. Ogni terzo fascicolo reca il sommario e gli indici del volume. — Il prezzo di ciascun fascicolo è di L. 50.000. L'abbonamento 2001 per l'Italia e l'estero è di L. 130.000 da pagarsi anticipatamente alla Casa editrice Dr. Eugenio Jovene Spa., via Mezzocannone 109, 80134 Napoli, c/c postale n. 14015804. — Ogni collaboratore riceverà 50 estratti gratuiti. Eventuali altri estratti, ordinati al «si stampi» dato alle bozze del fascicolo, saranno forniti al prezzo di L. 100 a pagina e L. 300 per copertina. Estratti anticipati: rimborso del costo delle spese extra, da concordarsi con la tipografia. — La rivista segnala tutte le pubblicazioni che interessano la storia del diritto romano e dei diritti dell'antichità: esse vanno inviate al Prof. Vincenzo Giuffrè, via S. Domenico al Vomero 62, 80127 Napoli. [Aut. Tr. Napoli n. 909/1955; tipografia Edi.Sud, Via Circumvallazione Esterna 74, 80019 Qualiano (Na) tel. 081.8188419]

Anno quarantaseiesimo duemila - Vincenzo Giuffrè responsabile

'ARCHEOLOGIA DEL DIRITTO ROMANO': PRIMI RISULTATI

1. Da due anni è in corso presso l'Istituto di diritto romano dell'Università di Vienna (cattedra del Prof. P. Pieler) il Progetto di ricerca dal titolo *Archeologia del diritto romano* (*Römische Rechtsarchäologie*) finanziato dalla Banca nazionale austriaca. Un ulteriore finanziamento di durata annuale è stato disposto di recente da parte dell'Ente austriaco. Responsabili del Progetto sono la Dott.ssa L. Cappelletti (*locappe@tin.it*) e il Dott. R. Selinger (*Reinhard.Selinger@univie.ac.at*).

Come già preannunciato due anni or sono in questa stessa rivista (v. *Labeo* 44 [1998] 337), il Progetto si propone la raccolta sistematica, provvista di un'analisi esegetica e descrittiva, della documentazione archeologica *lato sensu* attinente alla sfera giuridica. Le finalità del lavoro sono varie e reciprocamente collegate: innanzi tutto quella di dimostrare l'esistenza di una ricca tradizione non scritta relativa alla storia, agli istituti e a singoli aspetti del diritto romano. Raccogliendo, illustrando e in sostanza rendendo nota e fruibile questa tradizione si intende offrire in ultima analisi un 'mezzo' alternativo, ma ugualmente valido per raggiungere, ampliare o integrare le attuali prospettive di esegesi e ricerca nell'ambito degli studi di diritto romano. Le fonti archeologiche hanno il vantaggio di trovarsi inserite in un contesto – geografico, topografico e storico-politico – 'diretto' e primario, senza intermediazioni, riletture e interpolazioni. Ciò implica al contempo l'autenticità dell'informazione, e ne avvalorava, pertanto, le potenzialità di utilizzo.

Da un punto di vista metodologico il materiale raccolto viene in primo luogo illustrato e analizzato secondo criteri storico-archeologici, segue poi la valutazione e l'esposizione degli aspetti istituzionali, per procedere infine al suo inserimento nella pertinente dimensione giuridica. Ulteriore e definitivo prodotto di tale doppia valutazione, sulla base delle prospettive storico-archeologica e giuridico-istituzionale, è la 'scoperta' della fonte nel suo pieno significato, analizzata in tutti i suoi elementi e in una cornice per la prima volta interdisciplinare, che apre un ventaglio di nuove possibilità di ricerca sia per gli studiosi del diritto romano sia per gli studiosi di archeologia classica.

In accordo a queste premesse l'attività biennale svolta nell'ambito del Progetto di ricerca si è indirizzata al raggiungimento dei seguenti risultati: 1. raccolta bibliografica di titoli relativi a documentazione archeologica *lato sensu* pertinente alla sfera giuridica; 2. presentazione del Progetto e/o di suoi singoli aspetti nell'ambito di incontri seminari e congressuali; 3. pubblicazione in riviste scientifiche di contributi concernenti sia il Progetto in generale, comunicandone l'esistenza e illustrandone natura, scopi e metodologia, sia i risultati svolti sui singoli temi di volta in volta affrontati.

2. Il materiale bibliografico sinora raccolto nell'ambito del Progetto comprende circa tremila titoli. Essi sono disposti in ordine alfabetico e riguardano principalmente i

seguenti argomenti e aree di ricerca: a) primordi istituzionali di Roma attraverso il materiale archeologico, epigrafico e letterario; b) luoghi del diritto in Roma antica (età arcaica, repubblicana, imperiale); c) insegne, titolature, simbologia sulla monetazione romana d'età repubblicana e imperiale; d) forme e 'manifestazioni' del diritto attraverso la statuaria, la scultura e la pittura in ambito romano, italico e provinciale; e) vita politico-sociale, organizzazione amministrativa e istituzionale in ambito municipale; f) amministrazione provinciale in età imperiale. g) la procedura attraverso il materiale figurativo (il ruolo del giudice, dell'"avvocato" e di attore e convenuto); h) il diritto penale attraverso il materiale figurativo (il condannato in attesa di esecuzione; le diverse forme di esecuzione capitale; scheletri di individui che presentano ferite causate da violenza fisica [*traumata*]).

A questa iniziale raccolta dei titoli ordinati alfabeticamente – ordine che si è rivelato utile ai collaboratori del progetto sia per un facile inserimento dei titoli in una raccolta unitaria sia per una facile consultazione di essa, e in ultimo per individuare quanti, quali studiosi, e con quanta frequenza, hanno affrontato tematiche giuridico-archeologiche – andrà a sostituirsi una sistemazione tematica dei titoli, che costituirà la forma definitiva in cui verrà pubblicato il materiale raccolto. In base ai titoli sinora raccolti e soprattutto in base ai ristretti tempi disponibili sono state individuate sinora cinque sezioni tematiche di ampio respiro, quali Numismatica, Topografia, Età imperiale, Simbolismo e rappresentazione, Varie. Queste sezioni saranno comprese nell'ambito di quella che diverrà la suddivisione tematica finale, di cui si prevede il seguente schema:

1. Luoghi e strumenti del diritto. a) *Luoghi del diritto (all'aperto)*. Luoghi pubblici (templi, mura cittadine, piazze). Luoghi assembleari (assemblea primaria, assemblea elettorale, ecc.). Luoghi di divulgazione e pubblicazione di norme giuridiche. Luoghi della giurisdizione (all'aperto). Luoghi del diritto d'asilo. Luoghi dell'esecuzione penale. I luoghi del reato. Raffigurazioni di divinità e personaggi pubblici. b) *Luoghi del diritto (al chiuso)*: Sedi magistratuali. Edifici assembleari (assemblee collegiali). Sedi giurisdizionali. Luoghi di detenzione. Edifici con funzioni pubbliche e private (sedi di corporazioni). Archivi (di norme giuridiche). Tesoro pubblico. c) *Luoghi del diritto e loro sorveglianza*. d) *Strumenti del diritto*. Abbigliamento di magistrati e imperatori e relativi attributi. Iscrizioni pubbliche (leggi, *cursus honorum*, ecc.). *Imperii insignia (sella curulis, fasces, ecc.)*. Strumenti di tortura. Strumenti di esecuzione capitale. Strumenti di peso e misura. Pietre di confine (*Pomerium*, cippi miliari). Strumenti dell'amministrazione (bolli, sigilli, monete e loro sigle, ecc.). Marchi a fuoco dei criminali. Titolature e insegne onorarie. Insegne di corporazioni. Marchi di proprietà (es.: collari servili). Marchi di produzione.

2. Simbologia. Simboli magistratuali. Simboli di status sociale. Insegne. Allegorie (*iustitia, pudicitia, ecc.*).

3. Gesti. Sguardo rivolto al cielo con la mano destra sollevata. Rotolo nella mano del defunto (pergamena? documento di cittadinanza? sudario?). Pizzichio del lobo dell'orecchio (*antestatio*).

4. Atti giuridici. Cerimonie sacrificali connesse ad atti giuridici. Procedure elettorali. Censo. Distribuzioni frumentarie. Scene processuali. Diritto d'asilo.

Nella redazione finale del materiale raccolto per il Progetto, ognuna di queste sezioni tematiche andrà a contenere i titoli ad essa pertinenti. All'interno delle sezioni i titoli saranno ordinati in ordine alfabetico e saranno provvisti ciascuno di una propria «scheda illustrativa» la quale conterrà in modo chiaro e conciso le informazioni principali relative sia all'argomento trattato nel volume, o catalogo, o articolo, ecc., in questione, sia al repertorio figurativo, con sua tipologia (foto a colori, in bianco e nero, disegni, piantine) e quantità, contenuto nel volume, o catalogo, ecc. stesso. In particolare, le informazioni presenti nella «scheda illustrativa» relative all'argomento o agli argomenti trattati in ciascun titolo verranno fornite attraverso parole-chiave come, ad esempio, *dextrarum iunctio, mancipatio, foro, rex, ecc.* Queste parole-chiave andranno poi a costituire

un *Index*, e ciascuna di esse sarà provvista di un numero o altra voce di riferimento al/i titolo/i che la contengono. L'*Index* potrà così consentire al fruitore una pratica e celere individuazione del titolo o dei più titoli pertinenti al proprio argomento di ricerca.

3. Sia il Dott. R. Selinger sia la Dott.ssa L. Cappelletti hanno avuto la possibilità di presentare, nell'ambito della cerchia ristretta di seminari universitari e di quella più ampia di simposi internazionali, gli aspetti e gli scopi fondamentali del Progetto, e di illustrare e discutere singole problematiche emerse per specifici argomenti affrontati nel corso del Progetto stesso. Ciò è accaduto a più riprese presso l'Istituto di diritto romano di Vienna, dove il Progetto ha la sua sede ufficiale, nell'ambito degli incontri seminariali organizzati dal Prof. P. Pieler e dal Prof. N. Benke.

Nell'ambito dell'ottavo Österreichischer Althistorikertag tenutosi nei giorni 29-31 ottobre 1998 a Grossrußbach - Vienna, la Dott.ssa L. Cappelletti ha esposto i primi risultati dell'indagine avviata nell'ambito del Progetto destinata alla raccolta e allo studio delle testimonianze archeologiche e letterarie relative ai primordi istituzionali di Roma, delle comunità latine, delle comunità etrusche e italiche. Al pubblico intervenuto a Grossrußbach sono state presentate le testimonianze epigrafiche, numismatiche, archeologiche e letterarie riguardanti l'istituto della «regalità» presso gli Oschi, per la cui interpretazione in chiave storica e politico-giuridica si è proceduto al confronto con la regalità romano-latina e con la discussa «regalità» punica.

Il Dott. R. Selinger ha avuto occasione di presentare il Progetto sia presso l'Istituto di Storia del diritto austriaco dell'Università di Graz, su invito del Prof. G. Kocher, sia nell'ambito dell'ottavo Österreichischer Archäologentag tenutosi a Vienna nel mese di aprile 1999. Si è rivelata interessante la positiva reazione degli archeologi di fronte all'ampia gamma di possibilità di utilizzo delle 'loro' fonti, anche in campi apparentemente estranei o lontani, e soprattutto proficuo si è dimostrato lo scambio di vedute e di esperienze con i collaboratori dell'Archivio dei popoli stranieri (un ringraziamento particolare va al Prof. J. Crook). Infine, una serie numerosa di fonti archeologiche, soprattutto affreschi, riguardanti il diritto penale romano è stata oggetto dell'intervento tenuto dal Dott. Selinger nell'ambito di una serie seminariale di perfezionamento organizzata dall'Istituto pedagogico del Niederösterreich.

4. Una prima categoria di pubblicazioni comprende i contributi informativi sull'esistenza e gli scopi di ricerca del Progetto, contributi apparsi sia in riviste scientifiche - *Labeo* 44 (1998) 337; *Index* 27 (1999) 637-638; *Revue historique de droit français et étranger* 76 (1998) 512; *Iura* 45 (1994) [1998] 232; *Gnomon* 69 (1997) 744 - sia in appositi siti internet - R. Selinger, *Römische Rechtsarchäologie*, Forum Archaeologiae, Zeitschrift für Klassische Archäologie 11.6.1999, On-line: <http://149.148.83.8/forum/forum0699/11seling.htm>. Una seconda categoria di pubblicazioni comprende contributi di R. Selinger e di L. Cappelletti apparsi o ancora in corso di stampa presso riviste scientifiche. Tali contributi sono frutto della riflessione e dello studio in merito a singole e specifiche tematiche storico-giuriche «ritagliate» nell'ambito dell'ampia documentazione archeologico-epigrafica sinora raccolta nel corso del Progetto.

I. In particolare i temi affrontati da L. Cappelletti durante il primo biennio di ricerca riguardano sia l'organizzazione amministrativa e istituzionale delle *provinciae* romane nella tarda età imperiale sia il 'diritto' e le 'manifestazioni del diritto' presso le popolazioni dell'Italia antica (Umbri, Etruschi, Oschi, Italioti, ecc.). Per 'diritto italico' si intende un sistema istituzionale che non ha goduto - per quanto sino ad ora ne sappiamo e abbiamo a disposizione - di alcuna compilazione o codificazione fissa. Tuttavia una sua ricostruzione è possibile soprattutto attraverso le numerose iscrizioni in lingua epigrafica rinvenute specialmente in questi ultimi anni (istituti, testi legislativi e amministrativi, magistrature, deliberazioni 'senatoriali' e comiziali), a cui si aggiungono le informazioni della tradizione letteraria (legge, magistrati, *leges*, rituali), le testimonianze numismatiche (es. monetazioni federali e cittadine) e archeologiche (luoghi assembleari, edifici pubblici, ecc.):

L. Cappelletti, *Königtum bei den Oskern? Eine rechtsarchäologische Untersuchung*, in *SPFB*. 3-4 (1998-1999) 51-62. Allo scopo di definire l'effettivo 'contenuto', politico-giuridico e/o sacrale, della regalità osca, è stato studiato in primo luogo il materiale epigrafico epicorio, ove ricorre una terminologia da questo punto di vista significativa (*rego*: Rossano di Vaglio, n. 22, in L. Del Tutto Palma, *Le iscrizioni della Lucania preromana* [Padova 1990]; *regenai*: Rapino, n. 218, in E. Vetter, *Handbuch der italischen Dialekte* [Heidelberg 1953]; *regaturef*: Agnone, n. 147, in E. Vetter, *ibidem*; *raki*: Capestrano, n. AQ 2, in A. Marinetti, *Le iscrizioni sudpicene I Testi* [Firenze 1985]). A necessario completamento dell'interpretazione delle fonti epigrafiche, sono stati considerati inoltre i contesti di rinvenimento delle iscrizioni (santuari e necropoli), nonché le caratteristiche dei loro supporti. Ciò in special modo per quanto riguarda l'iscrizione da Capestrano, incisa sul pilastro destro posto 'a cornice' della famosa statua di guerriero (metà del VI sec.a.C.): la figura maschile rappresentata a grandezza naturale presenta elementi iconografici (es. spada lunga, elmo e panoplia da parata, l'ascia tenuta sul petto) senz'altro attribuibili alle funzioni di un capo-guerriero, amministratore dei *sacra* e della giustizia nell'ambito di una comunità o tribù italica d'età arcaica (vd. tra gli altri A. Boëthius, *Der Krieger von Capestrano*, in *Die Antike* 17 [1941] 176-180). Le fonti letterarie hanno costituito inoltre un costante mezzo di confronto rispetto al materiale iscritto, e non solo quelle che si riferiscono espressamente a «re» oschi (Strabone, Orosio, Epicarmo), ma anche quelle che illustrano i contenuti della regalità romano-latina, sabina, etrusca e punica.

L. Cappelletti, *Il giuramento degli Italici sulle monete del 90 a.C.*, in *ZPE*. 127 (1999) 85-92. Sul verso delle monete (denarii e un unico esemplare in oro: E.A. Sydenham, *The Coinage of the Roman Republic* [London 1952] 85-95, 619-621a, 626, 629, 634, 637, 640-640a) coniate dagli alleati italici durante la guerra sociale (91-87 a.C.) è rappresentato un medesimo tema: dei soldati, che in numero variabile occupano il lato destro e sinistro dello spazio monetale, protendono le loro spade in avanti verso un personaggio inginocchiato, probabilmente anche egli un soldato, che tiene tra le braccia oppure posato ai suoi piedi un porcellino. Al centro, sullo sfondo della scena, c'è un'asta di altezza superiore ai personaggi, la cui punta aguzza è provvista di «globuli» e di una fascetta svolazzante. La scena viene interpretata unanimemente dagli studiosi come raffigurazione del giuramento che nel 90 a.C. sancì l'alleanza dei popoli italici in occasione della loro guerra contro Roma, dando vita ad una nuova entità politica con strutture, organi istituzionali e militari e sistema giuridico-amministrativo comuni. Tuttavia è la procedura con cui si svolge il giuramento raffigurato sulle monete, e quindi la natura dell'alleanza che ne consegue, che ha dato luogo alle discussioni dei moderni ed è stata materia del presente studio. Principalmente contro l'ipotesi espressa a suo tempo da J. Bleicken (*Coniuratio. Die Schwurszene auf den Münzen und Gemmen der römischen Republik*, in *JNG*. 13 (1963) 51-70, qui 62-63), secondo cui la scena si riferirebbe ad una *coniuratio*, si ritiene, invece, che le monete restituiscano l'esempio della procedura più arcaica prevista dal diritto internazionale romano-latino-italico per il giuramento a conclusione dei *foedera*: la tradizione letteraria attesta, infatti, l'antiorità del rito con uccisione del maialino *gladiis* rispetto a quello dove il maialino è ucciso *lapide silice*. L'utilizzo della procedura più arcaica *gladiis* presso gli Italici, che oltretutto trova un pendant letterario in Livio (10.38) per il 293 a.C. (giuramento di Aquilonia), potrebbe spiegarsi con la paternità italica o con la maggiore «italicità» della procedura stessa, dal momento che autori antichi e testimonianze epigrafiche (CIL VI 1302 = I.I. XIII 3.66) concordano nell'attribuire ad un italico settentrionale, *Ferter Resius, rex degli Aequiculi*, l'introduzione del *ius fetiale* nella Roma dell'età regia.

L. Cappelletti, *Autonius Iustinianus rector provinciae Samnitium (post 375 d.C?)*, in *Tyche* 14 (1999) 1-13. È stata sottoposta ad un riesame complessivo la documentazione – esclusivamente epigrafica (CIL IX 2638; 2998; X 4858; S. De Caro, in *Samnium*. Archeologia del Molise, a cura di S. Capini e A. Di Niro [Roma 1991] 268-270, qui

269; M. Buonocore, in *Athenaeum* 80 [1992] 484-486) – relativa ad *Autonius Iustinianus*, uno degli otto governatori noti della *provincia Samnitium*, *provincia* istituitasi nell'ambito delle *regiones suburbicariae* o *urbicariae* della diocesi italica intorno alla metà del IV sec.d.C. Di questa documentazione sono stati riconsiderati in particolare quegli elementi in base ai quali la maggioranza degli studiosi (vd. da ultimo F.M. Aubüttel, *Die Verwaltung der Städte und Provinzen im Spätantiken Italien* [Frankfurt am Main 1988] 96-98, con bibliografia precedente) attribuisce ad *Autonius Iustinianus* il «primo posto» nella serie cronologica dei *rectores* del *Samnium* e fa coincidere, inoltre, la data del suo governatorato con quella – incerta e molto controversa – dell'istituzione stessa della *provincia Samnitium*. La ricerca, che ha tenuto conto in generale degli aspetti giuridico-amministrativi dei governatori di *provinciae* testimoniati dalle iscrizioni (sovrintendenza ai restauri post-sismici, *gubernator iustitiae*, *vindex omnium peccatorum*, ecc.), delle diverse titolature di rango (*viri clarissimi*, *perfectissimi*, *spectabiles*) e dei patronati municipali in età tardo-imperiale, ha condotto ad una nuova proposta di datazione del governatorato di *A.I. Iustinianus*.

L. Cappelletti, *Sull'organizzazione politica dei Lucani*, in *La maturazione politica del mondo italico*, Convegno Internazionale, Napoli 10-12 febbraio 2000 (in stampa). È in primo luogo la monetazione con etnico al plurale in lingua greca e in lingua osca in grafia greca l'indizio indiscutibile dell'esistenza di una organizzazione politica comune presso i Lucani nel III sec. a.C. Al IV sec.a.C. risale invece la costruzione del santuario lucano di Rossano di Vaglio di probabile pertinenza federale, mentre le fonti letterarie sembrerebbero attestare l'esistenza di una Lega lucana sin dalla metà del V sec.a.C. Inoltre, le iscrizioni osche di IV-I sec. a.C. e le monetazioni provenienti da diversi centri lucani offrono nomi, titolature e sfere d'azione di funzionari e organi appartenenti alle comunità membre della Lega. Attraverso il riordino e l'esegesi di queste testimonianze di differente natura, e mediante il confronto con altri sistemi federali dell'antichità (Lega etrusca, Lega latina e le diverse Leghe greche) si delinea un quadro alquanto esaustivo di un sistema federale italico e del suo funzionamento.

II. L'attività di ricerca biennale svolta da R. Selinger ha toccato aspetti del diritto penale romano, in particolare esaminando il materiale figurativo relativo alle modalità della repressione criminale nei confronti delle donne. Sempre l'indagine della documentazione 'diretta' ha fornito le corrispondenze 'visive' di una gestualità collegata dalla tradizione scritta a determinati istituti giuridici (*antestatio*, *manumissio*), ed ha offerto, inoltre, la possibilità di definire lo *status quaestionis* in merito alle rappresentazioni della figura del giurista nell'arte romana:

R. Selinger, *Römische Rechtsarchäologie*, in *Akten des 8. Österreichischen Archäologentages*, Wien, *Wiener Forschungen zur Archäologie*, IV (in stampa). Materiale figurativo come fonte della ricerca non solo archeologica ma anche giuridica. Rappresentazioni di esecuzioni capitali su pietra, terracotta e in mosaici. Prassi giudiziaria attraverso il materiale figurativo. Innovazione pagana e tradizione cristiana in materia di esecuzione capitale.

R. Selinger, *Frauenbinrichtung. Ideologie und Wirklichkeit*, in *Règle et pratique du droit dans les réalités juridique de l'antiquité*, Actes de la 51^e session de la Société internationale Fernand de Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquité, Crotone et Messian du 16 au 20 septembre 1997 (Catanzaro 1999) 483-506. Le fonti del diritto penale romano si limitano ad informarci riguardo a dei principi basilari, come, ad esempio, il rapporto tra fattispecie e valutazione facoltativa della pena; poco sappiamo, invece, della effettiva realtà dell'esecuzione penale. Tuttavia ci sono altre fonti, non ascrivibili tra quelle *stricto sensu* di diritto romano, le quali comunque permettono di ricostruire delle tipologie penali: esse erano determinate da interessi economici ed esposte ad un cambiamento costante. La valutazione della pena si basava, cioè, su valori variabili quali lo *status*, il genere e l'età del criminale, mentre per ciò che concerneva l'aspetto esecutivo veniva lasciato un ampio margine di libertà. Testi di diverso tipo documentano l'applicazione

cazione di pene di tipo sessuale nell'ambito penale, sia procedurale che esecutivo: al centro di una tradizione letteraria di stampo «idealistico» la figura femminile ricorrente è quella disposta a difendere la sua virtù – *pudicitia* – ad ogni costo, sino a giungere al suicidio preventivo. Invece una tradizione letteraria di stampo «realistico» presenta, quale intento ultimo dell'esecuzione penale, l'annientamento «sociale» dell'individuo e ciò proprio attraverso l'attentato pubblico al suo pudore – *pudicitia*. Il mantenimento della *pudicitia* era condizione necessaria per un cittadino romano, non così invece per un liberto; ad uno schiavo la si disconosceva e ad un grande criminale, infine, la si sottraeva con la forza. Questa tradizione letteraria di impronta realistica trova inoltre conferma nelle rappresentazioni figurative. Sulla ceramica romana (terra sigillata) ci sono un certo numero di raffigurazioni relative soprattutto a donne criminali denudate dinanzi ad animali feroci o al pubblico.

R. Selinger, *Der Jurist in der römischen Kunst*, in *Altmodische Archäologie, Festschrift für Friedrich Brein, Forum Archaeologiae* 14/III/2000, 189-195: <http://149.148.83.8/forum/forum0300/14selig.htm>. Nell'arte romana il giurista viene rappresentato solo in relazione alla sua attività in tribunale, e mai in qualità di giurisperito o di scrittore. Per lo sviluppo di una vera e propria iconografia del giurista mancavano, in realtà, delle importanti premesse: ossia un abbigliamento tipico e in generale degli attributi che caratterizzassero questa figura e la rendessero riconoscibile. D'altra parte gli stessi *iuris consulti* di gran fama stimavano maggiormente i loro incarichi nell'amministrazione pubblica, invece che la loro attività consultiva relativa a questioni giuridiche. Anche il ritratto romano prende le distanze nei confronti delle rappresentazioni di intellettuali, e ciò rende l'identificazione del ritratto di un giurista impresa alquanto difficile. La quantità e la qualità delle rappresentazioni artistiche di giuristi non corrispondono, pertanto, in alcun modo alla posizione sociale ricoperta realmente da questi personaggi. Dei giuristi dediti all'attività letteraria ci è giunto il ritratto del solo Cicerone e del milanese *Gaius Valerianus Petronianus* abbiamo una raffigurazione sul suo sarcofago, mentre di un altro giurista ci è pervenuta la statua, donatagli dai membri del suo collegio. Altri due personaggi restano senza nome. Sono ignote infine raffigurazioni di giuristi su monumenti di natura pubblica.

R. Selinger, *Das Ohrläppchenziehen als Rechtsgeste. «Licet antestari»? im römischen Recht und testes per aures tracti in den germanischen Rechten*, in *Forschungen zur Rechtssarchäologie und Rechtlichen Volkskunde*, 18 (2000) 201-226. Il diritto romano prevedeva il gesto del «pizzichio» del lobo dell'orecchio per lo specifico istituto giuridico della chiamata a testimone (*antestatio*) nel corso della citazione in tribunale (*in ius vocatio*): mentre l'uso preciso della formula (*verba certa*) nel processo *per legis actiones* era vincolante, nel procedimento formulare, invece, si poteva anche pronunciare un testo libero (*verba concepta*). Dopo aver stabilito che la formula da pronunciare nel processo *per legis actiones* era esattamente *Licet antestari?*, mentre per il processo *per formulas* è documentata una formula più libera, che suona *memento quod tu mihi in illa causa testis eris*, ci si è chiesti il perché di questa formula nell'ambito di un processo, qual'era quello formulare, che ormai non era più legato all'uso di testi procedurali così restrittivi. La risposta è da trovare nel fatto che sulle gemme era consuetudine combinare la scritta *memento* con una rappresentazione del gesto del «pizzichio» del lobo. Da questa combinazione di termine e gesto, si deduce la loro equivalenza semantica in ambito giuridico. Mentre in diritto romano questo gesto era limitato all'istituto giuridico dell'*antestatio*, nel diritto dei popoli germanici, invece, esso veniva impiegato per una più ampia serie di istituti come l'istituzione di un patto testimoniale relativo ad un affare o ad un processo, la registrazione di fattispecie giuridiche come la posa della prima pietra o la vendita di un immobile. Inoltre, mentre in diritto romano il gesto del «pizzichio» del lobo, riservato al cittadino romano, era nettamente distinto da quello dello schiaffo dato dal cittadino romano allo schiavo nel corso della *manumissio*, questa distinzione non vigeva nel diritto dei popoli germanici, dove entrambi i gesti avevano il medesimo significato.

5. I. I temi attualmente in corso di studio da parte di L. Cappelletti continuano nell'approfondimento dei sistemi istituzionali del mondo italico, sulla base essenzialmente della documentazione archeologica ed epigrafica, e dei necessari raffronti con sistemi costituzionali noti e codificati come quello romano-latino e greco:

L. Cappelletti - P. Poccetti, *Meddix. Caratteristiche e funzioni di una magistratura italica alla luce delle testimonianze epigrafiche, archeologiche e letterarie* [titolo provvisorio]. Circa un centinaio di iscrizioni, prevalentemente in lingua e grafia osca, costituiscono la fonte principale di conoscenza relativamente al meddicato, in osco *meddikia*, la magistratura italica per eccellenza. Essa è attestata per i secoli IV-I a.C. nell'ambito di un'area geografica piuttosto ampia, i cui limiti settentrionali e meridionali, costituiti rispettivamente da Umbria-Abruzzo e Messina, comprendono Campania, Molise, Basilicata e Calabria. Rispetto alle scarse e per giunta laconiche informazioni della tradizione letteraria (es. *Festus, Ennius, Livius*), da cui comunque ricaviamo il carattere ordinario (annualità ed eponimia) di questa magistratura, nonché la sua posizione all'apice del *cursus honorum* italico (Liv. 26.6.13: *medix tuticus qui summus magistratus apud Campanos est*), il materiale epigrafico ha ampliato enormemente il ventaglio conoscitivo, da un lato confermando quanto tradito dagli autori antichi, dall'altro complicando l'interpretazione moderna. Ciò è detto soprattutto per quanto riguarda le menzioni epigrafiche del *meddix tout court*, parallele a quelle dove il titolo di *meddix* è provvisto di ulteriori specificazioni, come, ad es., *tuticus, aticus, degetasis, menereviius, vereias*. Oltre alla difficoltà di definire la corrispondenza tra ciascuna titolatura e le effettive funzioni (sacrali, giudiziarie, finanziarie, ecc.) rivestite dai rispettivi *meddices*, resta da stabilire in primo luogo la differenza istituzionale tra questi e i *meddices tout court*, nonché l'eventuale esistenza di un meddicato collegiale e paritario o, diversamente, di una gerarchia di *meddices* attivi in sfere diverse. Un decisivo contributo alla definizione dei compiti del *meddix* nell'ambito delle comunità italiche è dato senza dubbio dai contesti archeologici di rinvenimento delle iscrizioni: così come i contesti funerari delle c.d. *iúvilas* capuane testimoniano la presenza del *meddix* in qualità di pubblico funzionario garante di cerimonie sacrificali (v. A. Franchi De Bellis, *Le iovile capuane* [Firenze 1981] spec. 67-74), i contesti santuariali di carattere sovracantonale o sovrappoleico, come Pietrabbondante nel Sannio e Punta Campanella in Campania, suggeriscono per i *meddices* ivi attestati un «raggio d'azione» di ampie dimensioni (federali?) di natura sacrale e/o politico-giuridica. L'archeologia, inoltre, ha restituito una «diretta visione» di questa magistratura attraverso le raffigurazioni dei dipinti parietali delle tombe oscche: a Capua, ad es., sulla parete di fondo di una tomba a cassa di fine IV sec. a.C., è raffigurato un uomo anziano, con tunica bianca orlata di rosso e sul capo una corona di alloro trattenuta da una benda gialla. Alla mano sinistra ha un anello, mentre con la mano destra si appoggia ad un bastone nodoso. Sullo sfondo della scena è appesa una ghirlanda di colore rosso (vd. *Italia dei Sanniti*, Guida alla Mostra, Roma 2000). Il tenore della rappresentazione, la ferma e autoritaria gestualità del personaggio, la presenza di segni distintivi di potere, quali l'anello, il bastone e la corona, sono tutti elementi da riferirsi con molta probabilità ad un magistrato, che nella Capua del IV sec. a.C. non può che essere stato il *meddix*. Questo è in sostanza il materiale su cui si basa la ricerca in atto, finalizzata a comprendere e ad inquadrare nella sua giusta luce la magistratura del *meddix* italico. Il volume in preparazione prevede la raccolta e l'illustrazione (disegni, foto, apografi, ecc.) delle testimonianze epigrafiche ed archeologiche e la discussione delle testimonianze letterarie. A ciò segue l'analisi dei vari documenti sia da un punto di vista politico-giuridico (Dott. Loredana Cappelletti) sia, con particolare riferimento alle iscrizioni, nelle sue implicazioni etimologiche, linguistiche e morfologiche (Prof. Paolo Poccetti, Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari, Università di Roma Tor Vergata). La presente ricerca non solo non prescinde dai precedenti studi svolti in passato sulla figura del *meddix* italico da storici, linguisti e giuristi come A. Rosenberg (1913), E. Kornemann (1915), S. Weinstock (1931), F. Sartori (1953), G. Camporeale

(1956), U.Coli (1956), S.Mazzarino (1992²), C.Letta ed E.Campanile (1979), ma li completa e li attualizza, dal momento che prenderà in considerazione anche materiale epigrafico venuto alla luce solo in tempi recenti, come nel caso della *lex* frammentaria osca incisa su tavola bronzea da Roccagloriosa (IV-III sec.a.C.), documento scoperto nell'agosto del 1999 (v. G. Tocco, *Frammento di legge in lingua osca su tavola bronzea*, in *Studi sull'Italia dei Sanniti*, Roma 2000, 224-227 e P. Poccetti, *Frammento di una lex da Roccagloriosa*, in *La maturazione politica del mondo italico, Atti del Convegno Internazionale, Napoli 10-12 febbraio 2000*, in stampa). Ugualmente al fine di una comprensione il più possibile esaustiva della magistratura italica verranno presi in considerazione per analogie e confronti altri sistemi costituzionali vigenti nell'Italia antica, come quello latino-romano e l'etrusco, e nel Mediterraneo, come il greco e il punico. Sono confronti «richiesti» dagli stessi autori antichi, i quali nel tentativo di illustrare e interpretare il meddicato osco istituiscono equivalenze con magistrature romane (*praetor, dux, magistratus, iudex*), greche (*strateghi*) e cartaginesi (*sufes*).

L. Cappelletti, *L'istituto italico della vereiia e la sua organizzazione interna. Un'ipotesi di ricostruzione*. Il dossier relativo all'istituto italico della *vereiia*, organizzazione statale e probabilmente militare provvista di magistrature proprie, è esclusivamente epigrafico ed in lingua osca (v. G. Tagliamonte, in *PP* 44 (1989) 361-376 e ora P. Poccetti, in *Dal Savuto all'Amato*, a cura di G. De Sensi Sestito, [Catanzaro, in stampa]). In base alla datazione delle epigrafi si possono stabilire i termini cronologici *post quem* ed *ante quem* della vita dell'istituto, ossia rispettivamente la fine del VI e la fine del II sec. a.C. Le località di rinvenimento delle epigrafi attestano l'esistenza della *vereiia* in una cornice geografica comprendente il Sannio, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia nord-orientale. Più problematica e ancora fondamentalmente irrisolta è la questione relativa alla effettiva funzione dell'istituto nell'ambito delle comunità osche. Per definire questa funzione ci si è basati sostanzialmente su due elementi: la difficile etimologia del termine *vereiia* (v. J. Untermann, *Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen* [Heidelberg 2000] 841-842), e l'analisi dei testi e dei contesti – di ritrovamento, storico-politici, ecc. – del dossier epigrafico. In ogni caso, la maggioranza degli studiosi, primo fra tutti M.Della Corte (1924), ritiene la *vereiia* l'equivalente italico della *iuventus* romana e della *efebia* greca. In particolare nelle comunità urbane della Campania (Capua, Cuma, Pompei) l'istituto si configura come soggetto giuridico (erede di lasciti testamentari, titolare o beneficiario di opere di evergetismo e di dediche religiose), ma è privo di poteri giurisdizionali. La possibilità che l'istituto fosse organizzato al suo interno per *decuriae*, potrebbe trovare conferma archeologica a Pompei: qui la via *Dekkeviarim* (iscrizione n. 8, in E. Vetter, *Handbuch der italischen Dialekte* [Heidelberg 1953]), da osc. *dequviae* = umbro *tekuries* = lat. *decuriae*, che conduce alla sede ufficiale della *vereiia* pompeiana, la c.d. «Palestra sannitica» nel Foro Triangolare (*Regio VIII*), potrebbe aver ricevuto la sua denominazione proprio in riferimento all'ordinamento decuriale dell'istituto.

L. Cappelletti, *Ruolo dei sessi e quadro socio-istituzionale presso le popolazioni anelleniche dell'Italia meridionale (VIII-I sec.a.C.)*. In passato si è sostenuta più volte la tesi, secondo cui il sistema parentelare dei coloni greci in Italia meridionale avrebbe subito, in seguito al contatto con le popolazioni «indigene» (Enotri, Choni, Lucani, Brettii, Osco-Campani), delle trasformazioni in senso matrilineare e/o matriarcale (vd. da ultimo, con discussione polemica della bibliografia, L. Gallo, in *Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche, Atti del Convegno di Cortona, 24-30 maggio 1981* [Pisa-Roma 1983] 703-728). Lo studio si propone di verificare la veridicità o meno di questa tesi, prendendo in esame soprattutto la documentazione «diretta», ossia quella archeologica ed epigrafica: in particolare il cospicuo *corpus* di pitture funerarie dal centro greco-lucano di *Poseidonia/Paestum*, recentemente raccolto e pregevolmente esaminato dal punto di vista pittorico e stilistico da A.Pontrandolfo ed A. Rouveret (*Le tombe dipinte di Paestum* [Modena 1992]), offre uno spettro interessante in relazione al rapporto uomo-donna nell'ambito di una comunità etnicamente mista. Il motivo figurativo più ricorrente in queste

pitture è senza dubbio quello del «ritorno del guerriero» vincitore: qui, in una società di tipo agonale come quella poseidoniate, la donna riceve il suo uomo-guerriero e con la libazione lo reintroduce nella comunità. La donna assume in sostanza il ruolo di «anello di congiunzione» necessario tra le due dimensioni maschio adulto-collettività. Nelle necropoli d'età enotria e d'età lucana la donna, specie quella di rango elevato, sottolinea al pari dell'uomo la sua posizione sociale elevata, attraverso vistosi e ricchi corredi. Non solo, il suo legame a livello paritario con l'uomo si ravvede nella disposizione delle sepolture femminili: accanto al proprio uomo, e ciò sia in tombe bisome ma con corredo distinto sia in tombe distinte ma vicine. Nella Laos greco-lucana di IV sec.a.C. un'iscrizione osca (G. Pugliese Carratelli, in *Laos II. La tomba a camera di Marcellina*, a cura di E. Greco e P.G. Guzzo [Taranto 1992] 17-19) menziona accanto a dei personaggi maschili definiti *meddices* (lat. *magistratus* o *magistri?*), una donna «meddichessa»: costei, pertanto, sembrerebbe condividere con l'uomo un titolo appartenente alla sfera istituzionale italica, anche se rimane ancora da definire il contenuto pratico corrispondente a questa titolatura. Dalla documentazione sinora esaminata e dalla scarsa tradizione letteraria (sulla donna brettia e sannita vd., ad es., Strabone, Trogo-Giustino, Livio, Nicolao Damasceno), emerge una donna anellenica dal ruolo dominante e dalla posizione privilegiata nel suo rapporto con l'uomo e con la comunità di appartenenza. Si è comunque lontani dal poter definire questo tipo di evidenze come indizio di matriarcato o di regime matrilineare italico.

II. I temi attualmente in corso di studio da parte di R. Selinger approfondiscono ulteriormente la ricerca e l'analisi delle raffigurazioni musive, pittoriche, scultoree di soggetti attinenti agli aspetti e ai luoghi della vita sociale e giornaliera delle comunità romane d'età imperiale, inoltre di soggetti attinenti alla sfera del diritto penale e del diritto pubblico romano, allo scopo di corredare la documentazione scritta codificata di un utile riscontro «visivo» e più che mai diretto:

R. Selinger, *Römische Rechtsarchäologie. Die Forumsszene der praedia Juliae Felicis in Pompeji (regio II, insula IV, domus III)*. Questa serie di pitture murali pompeiane costituisce la fonte figurativa più cospicua relativa alla vita economica e istituzionale d'età romana. Vi sono raffigurati il foro di Pompei e i cittadini che nel foro sono alle prese con le attività legate alla vita giornaliera: abbiamo scene del mercato con l'offerta di una vasta gamma di prodotti ai compratori, scene che raffigurano commercianti nell'atto di stipulare un contratto, passanti che leggono avvisi pubblici, l'attività di magistrati in un processo e la partecipazione di giudici popolari all'interrogatorio di uno schiavo. Al centro della rappresentazione e in ben evidenza è raffigurato più volte un personaggio, in toga purpurea. Si tratta con molta probabilità di una personalità eminente nell'ambito della vita economica e istituzionale del centro vesuviano. Le pitture sono parte integrante dell'atrio dei *praedia Juliae Felicis*. Qui il *pater familias* amministra i suoi interessi patronali ed economici, mentre nella pittura viene rappresentato nella veste di *magistratus*, che svolge i suoi compiti politici ed economici. Città e dimora privata sono dunque il «palcoscenico» delle sue attività, privata e pubblica, all'indomani del terribile terremoto del 62 d.C.: «business as usual».

R. Selinger, *Bildquellen zum römischen Strafrecht*. In epoca romana le esecuzioni capitali avevano luogo normalmente in pubblico e spesso la loro «spettacolarità» era dovuta a privati che elargivano il proprio danaro. Mosaici in case private e rilievi su monumenti funerari forniscono più volte informazioni relative alle prestazioni finanziarie dei loro committenti. I motivi più amati (e più popolari) vengono accolti nell'ambito della produzione di Terra sigillata. Un gruppo di rappresentazioni mostra come dei soldati conducono all'esecuzione condannati nudi o seminudi. I condannati sono legati l'uno all'altro sia al collo che ai piedi. Alcuni, inoltre, portano una sorta di tabella, dove è specificato il motivo della loro condanna. Piuttosto ricorrente è la raffigurazione di condannati legati ad un palo, talora a forma di croce, il quale si trova su un podio o su un carro. Non di rado i condannati vengono circondati o assaltati o divorati da animali selvaggi (leopardi, leoni, pantere, orsi ed elefanti). In una parodia figurativa troviamo che gli animali selvaggi sono stati sostituiti da uccelli, mentre il condannato da un amoretto. Scarso è il numero dei ri-

trovamenti delle resta dei condannati. Da ricordare è a tal proposito il rinvenimento del tallone trafitto da un chiodo di ferro, appartenente ad un individuo sottoposto a crocifissione. Le rappresentazioni relative alle passioni e martirii cristiani seguono ampiamente gli esempi pagani, ma cambiando di prospettiva: il condannato – Cristo o un martire – viene incatenato ma indossa la toga quando viene portato dai soldati sul luogo dell'esecuzione. Normalmente i martiri vanno incontro al martirio senza catene e in atto di preghiera. Durante il martirio, i cristiani stanno in posizione centrale, e vengono fiancheggiati, e non attaccati, da animali selvaggi, che sono ora di più piccole dimensioni.

R. Selinger, *Römische Gerichtsbarkeit im Bild*. La gran parte dei monumenti di età romana mostra il tribunale nell'ambito di un contesto mitico. Il numero delle rappresentazioni figurate concernenti l'attività della giustizia romana in un contesto realistico supera a mala pena la dozzina. In primo luogo sono stati i pretori romani i principali committenti di monumenti funerari recanti la raffigurazione della loro attività giurisdizionale. Il loro esempio fu seguito successivamente dai magistrati municipali. Nei rilievi e pitture parietali relative a questo soggetto, vediamo che il giudice è sempre seduto ed è circondato dal suo personale. Dinanzi alla sedia (*sella curulis*) o al podio (*tribunal*) del giudice si trovano le parti oppure i rappresentanti delle parti. La comunicazione tra il giudice e le parti ha luogo normalmente col gesto di alzare la mano destra. In tutte le scene il centro della rappresentazione è occupato dal giudice nell'atto di presiedere il processo, tranne in un caso, dove abbiamo, invece un «avvocato» di successo. Tuttavia non sono mai le parti ad occupare la posizione preminente. In età cristiana questo schema rappresentativo della giurisdizione romana viene inserito senza grossi cambiamenti nell'ambito dei cicli della passione e dei martiri. Cambia però solo la prospettiva: ora è l'imputato (Cristo o un martire) e non più il giudice ad occupare il centro della rappresentazione.

LOREDANA CAPPELLETTI - REIDHARD SELINGER